Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 840-184 841-737 863-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 162 del 10 luglio 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **IM-CO - Società per azioni - Impresa di costruzioni edili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1959. — **Società per azioni commerciale industriale veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1959. — **«S.P.I.G.A. - Società per azioni» Società produzione idrocarburi gassosi Ariano, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1959. — **Mediocasa - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1959. — **Cartiera italiana, società per azioni, in Torino:** Prestito obbligazionario 7 % 1949-1974. — **S.I.T. - Società per azioni idroelettrica Torlano, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1959. — **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1959. — **SFAI - Società fondiaria agricola industriale, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni 5 % di 2ª emissione, sorteggiate il 30 giugno 1959. — **SFAI - Società fondiaria agricola industriale, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni di 3ª serie sorteggiate il 30 giugno 1959. — **«CIATSA» - Compagnia italiana alberghi turistici, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1959. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1959. — **Pignone, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1959. — **Comune di Varese:** Estinzione anticipata dei Prestiti in obbligazioni del comune di Varese ed ex Comuni aggregati. — **Società anonima S.A.C.I.P., in Padova:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 luglio 1959, n. 459.

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

b) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonchè per i reati elettorali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena;

d) per i reati non militari nè finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera *e*) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'articolo 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo;

f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso Codice, se concorre una attenuante;

h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.

Art. 2.

(*Indulto*)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati non militari nè finanziari:

a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;

c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.

Per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonchè negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è in facoltà del Presidente della Repubblica concedere l'indulto.

Art. 3.

(*Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquanta mila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, e per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.

Art. 4.

(*Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 5.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

Art. 6.

(Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, semprechè il termine stabilito per la denunzia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'articolo 15.

Art. 7.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 8.

(Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute nel precedente comma, salvo quanto è disposto nell'articolo 9, n. 2.

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 3 e 5 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce facente oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

2) che il trasgressore non abbia subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 5.

Art. 10.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati al n. 1) dell'articolo 4 sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del proprio decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previste dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni e le domande, previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo, sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Art. 11.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nel numero 2) dell'articolo 4 sia subordinata alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omessa denunzia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica.

Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dello articolo 9.

Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Art. 12.

(Obbligo di presentazione)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 13.

(Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei.

Art. 14.

(Rinuncia all'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile.

Art. 15.

(Termine di efficacia dei benefici)

Salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettere *a*) ed *c*), il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959

Autorizzazione al Consorzio Italiano Commercio Estero « C.I.C.E. » - Genova - per la demolizione del fabbricato n. 18, facente parte dei Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali internazionali di Rivarolo nei locali appartenenti al Consorzio Italiano Commercio Estero - C.I.C.E., con sede in Genova, via Cipro n. 11;

Vista l'istanza, in data 13 gennaio 1959, con la quale il Consorzio Italiano Commercio Estero - C.I.C.E., chiede l'autorizzazione a procedere alla demolizione del fabbricato n. 18 facente parte dei Magazzini generali su menzionati;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con deliberazione n. 91 del 31 gennaio 1959;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio Italiano Commercio Estero - C.I.C.E., con sede in Genova, via Cipro n. 11, quale proprietario degli impianti dei Magazzini generali internazionali di

Genova Rivarolo, è autorizzato alla demolizione del fabbricato indicato nelle premesse del presente decreto, con l'obbligo di far isolare il complesso dei Magazzini generali in argomento mediante la costruzione di un muro di cinta alto metri 4,50.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di sostituzione delle patenti di guida per autoveicoli o per motocarri e dei certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuta la necessità di stabilire i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere la sostituzione, con le patenti equipollenti previste dal testo unico 15 giugno 1959, n. 393, senza nuovi accertamenti ed esami, delle patenti di guida per autoveicoli o per motocarri e dei certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali;

Decreta:

I titolari delle patenti di guida per autoveicoli o per motocarri e dei certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali debbono presentare domanda di sostituzione delle patenti e dei certificati di guida, con le patenti equipollenti previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, entro i termini seguenti, in relazione alla lettera iniziale del cognome del conducente:

lettera A: non oltre il 30 settembre 1959;
lettera B: non oltre il 30 novembre 1959;
lettera C: non oltre il 31 gennaio 1960
lettere D-E: non oltre il 29 febbraio 1960,
lettera F: non oltre il 31 marzo 1960;
lettere G H I J K: non oltre il 30 aprile 1960;
lettera L: non oltre il 31 maggio 1960;
lettere M N O: non oltre il 30 settembre 1960;
lettere P Q: non oltre il 30 novembre 1960;
lettera R: non oltre il 31 gennaio 1961;
lettera S: non oltre il 31 marzo 1961;
lettera T: non oltre il 30 aprile 1961;
lettere U V-W-X Y-Z: non oltre il 30 giugno 1961.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro: ANGELINI

(3977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « diritto civile » e di « diritto privato comparato » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa sono vacanti le cattedre di « diritto civile » e di « diritto privato comparato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune Massa Marittima (Grosseto), di complessivi ettari 25 68 81, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2777 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 8 del 12 gennaio 1953 - supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta GUSSONI Angelo fu Raffaello e OTTOLINI Ada di Ernesto e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 1 662 900 (lire unmilioneseicentosessantaduemilanovecento), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956 n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 7 settembre 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3842)

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cerva (Catanzaro), di complessivi ettari 14 86 20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n 992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 227 del 3 ottobre 1951 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta COLOSIMO Giovanna di Vincenzo, e trasferiti all Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 342 941 (lire trecentoquarantaduemilanovecentoquarantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 7 novembre 1951

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Petrona (Catanzaro), di complessivi ettari 42 86 80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n 991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 227 del 3 ottobre 1951 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta COLOSIMO Giovanna di Vincenzo, e trasferiti all Opera

per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 1 257 071 (lire unmilioneduecentocinquantasettemilasettantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 7 novembre 1951

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Premessa ed art. 1, superficie: Ha 43 12 80
Allegato:
Foglio 16, particella 2, qualità: seminativo irriguo
Foglio 16, particella 4, superficie: Ha 17 40 00
Foglio 16, particella 5, numero del foglio di mappa· 16
Foglio 16, particella 11, reddito dominicale: L. 356,94
Totale superficie. Ha 43 12 80
Totale reddito dominicale. L. 2605,93

Corrige

Premessa ed art. 1, superficie: Ha 42 86 80
Allegato:
Foglio 16, particella 2, qualità· seminativo arborato irriguo
Foglio 16, particella 4, superficie. Ha 17.14 00
Foglio 16, particella 5, numero del foglio di mappa· 9
Foglio 16, particella 11, reddito dominicale: L. 611,90
Totale superficie Ha 42 86 80
Totale reddito dominicale: L 2860,89

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(3844)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Monticello d'Alba (Cuneo), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Alba, mediante il circuito distinto con il n. 4838.

(3951)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Bondo (Trento), in collegamento con l Ufficio telegrafico di Roncone, mediante il circuito distinto con il n 4944

(3954)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Terlago (Trento), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Trento, mediante il circuito distinto con il n 4784.

(3955)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l Agenzia postale di Tezze del comune di Grigno in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Borgo Valsugana, mediante il circuito distinto con il n 4804

(3956)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 9 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,595	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620 60
$ Can.	—	649,50	649 —	619 —	649,20	650,69	649,125	650,90	650,62	649,25
Fr Sv.	—	144 —	144 —	143,995	144 —	144,03	144 —	144.05	144,03	144 —
Kr D.	—	90,19	90,17	90,175	90,20	90,19	90,17	90,22	90,20	90,80
Kr N.	—	87,23	87,21	87,225	87,20	87,22	87,2175	87,25	87,22	87,20
Kr Sv.	—	119,99	119,95	119,9575	120 —	119,97	119,9575	120 —	120 —	119,98
Fol	—	164,53	164,58	164,575	164,60	164,61	164,57	164,63	164,62	164.62
Fr B.	—	12,436	12,435	12,434	12,4325	12,44	12,434	12,43	12,44	12,4435
Fr Fr.	—	126,50	126,47	126,45	126,45	126,45	126,43	126,50	126,46	126,45
Lst	—	1745,35	1745,375	1745,30	1745,25	1745,36	1745,35	1745,30	1745,37	1745,30
Dm occ	—	148,49	148,48	148,455	148,47	148,49	148,46	148,50	148,50	148.48
Scell Austr.	—	24,04	24,02	24.03	23,99	24,03	24,0275	24,02	24 —	24,03

Media dei titoli del 9 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,45
Id 3,50 % 1902	70,40
Id 5 % 1935	100,875
Redimibile 3,50 % 1934	90 90
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86.075
Id. 5 % (Ricostruzione)	97.925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,10
Id 5 % 1936	99.15
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100 475
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,45
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,40
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,35
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	649,062
1 Franco svizzero	143,997
1 Corona danese	90,172
1 Corona norvegese	87,221
1 Corona svedese	119,957
1 Fiorino olandese	164,572
1 Franco belga	12,434
100 Franchi francesi	126,44
1 Lira sterlina	1745,325
1 Marco germanico	148,457
1 Scellino austriaco	24,029

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acerno (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti lo ordinamento del credito agrario;

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927 n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948 n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936 n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948 n 482,

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Acerno (Salerno), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acerno (Salerno), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1959

Il vice direttore generale: BINDOCCI

(3982)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n 15225 dell'11 giugno 1957, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1956,

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1	Mercurio Giuseppe	punti 51,93
2	Musacchia Antonino	» 51,89
3	Cataldo Domenico	» 51,73
4	Murania Calogero	» 48,91
5	De Pasquale Francesco	» 47,61
6	Di Girolamo Gioacchino	» 47,32
7	Agosta Antonino	» 45,41
8	Di Bartolo Rosario	» 45,40
9	Demma Ignazio	» 45,00
10	Farruggia Gaetano	» 44,78
11	Trotta Michele	» 43,77
12	Palma Giuseppe	» 43,34
13	La Face Giovanni	» 42,32
14	Romeo Giuseppe	» 40,00
15.	Gentile Luca	punti 39,70
16.	Genovese Carmelo	» 38,75
17	Valenti Giuseppe	» 38,02
18	Vallone Ignazio	» 37,73
19	Ferruggia Antonino	» 37,46
20	Coraci Liborio	» 36,87
21	Barone Domenico	» 36,75
22	Lo Voi Francesco	» 36,23

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 18 giugno 1959

Il prefetto: GERLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n 15225 dell'11 giugno 1957, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n 46531 del 18 giugno 1959, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 e l'art 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi

1) Mercurio Giuseppe: Torretta-Capaci-Isola delle Femmine (consorzio),

2) Musacchia Antonino: Campofiorito;

3) Cataldo Domenico Borgetto-Balestrate-Giardinello-Montelepre-Trappeto (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Palermo, addì 18 giugno 1959

Il prefetto: GERLINI

(3837)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il precedente decreto n 3906/3ª del 31 marzo 1959, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957,

Considerato che la condotta medica del comune di Fondachelli della frazione Fantina, e la condotta medica di Lipari, frazione Alicudi, si sono rese vacanti, per rinunzia dei vincitori, e che occorre, pertanto provvedere alla nomina dei concorrenti, che seguono in graduatoria,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) il dott Basilicò Rosario è dichiarato vincitore della condotta medica di Fondachelli, frazione Fantina, al posto del dott. Scardino Mariano, rinunziatario;

2) il dott Morello Morelli è dichiarato vincitore della condotta medica di Lipari, frazione Alicudi, al posto del dott. Basilicò Rosario, rinunziatario

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 15 giugno 1959

Il prefetto: JOANNIN

(3796)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 16175 in data 27 maggio 1959 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti, al 30 novembre 1956, nei comuni di Bivona, Lampedusa, Ravanusa, Sambuca di Sicilia e nel Consorzio di vigilanza igienica Cammarata-San Giovanni Gemini,

Visto il proprio decreto n 16176 del 27 maggio 1959, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che il dott Ciotta Guido ha rinunziato al conferimento della nomina ad ufficiale sanitario del comune di Lampedusa;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario anzidetto, secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Decreta:

Il dott Lauricella Paolo, nato il 9 settembre 1925, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del comune di Lampedusa

E' fatto obbligo al suddetto di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine predetto, sarà dichiarato rinunciatario a tutti gli effetti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 15 giugno 1959

Il prefetto QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 16175 in data 27 maggio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1956, nei comuni di Bivona, Lampedusa, Ravanusa, Sambuca di Sicilia e nel Consorzio di vigilanza igienica Cammarata-San Giovanni Gemini,

Visto il proprio decreto n 16176 in data 27 maggio 1959, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che il dott Vinci Calogero ha rinunziato al conferimento della nomina ad ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica Cammarata-San Giovanni Gemini,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario anzidetto, secondo l'ordine della graduatoria,

Considerato che il dott Taibi Antonino, già destinato al posto di ufficiale sanitario del comune di Sambuca di Sicilia, interpellato, ha fatto conoscere che intende accettare il posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica Cammarata San Giovanni Gemini,

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n 1265

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott Taibi Antonino, nato il 2 gennaio 1926, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del Consorzio di vigilanza igienica Cammarata San Giovanni Gemini

E' fatto obbligo al suddetto di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine predetto, sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Agrigento, addì 15 giugno 1959

Il prefetto QUERCI

(3798)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.